

27 maggio 2026



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL VALORE IN DOGANA



Favorire la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali



Contribuire alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso l'esercizio di poteri di polizia tributaria e giudiziaria

*La
Missione*

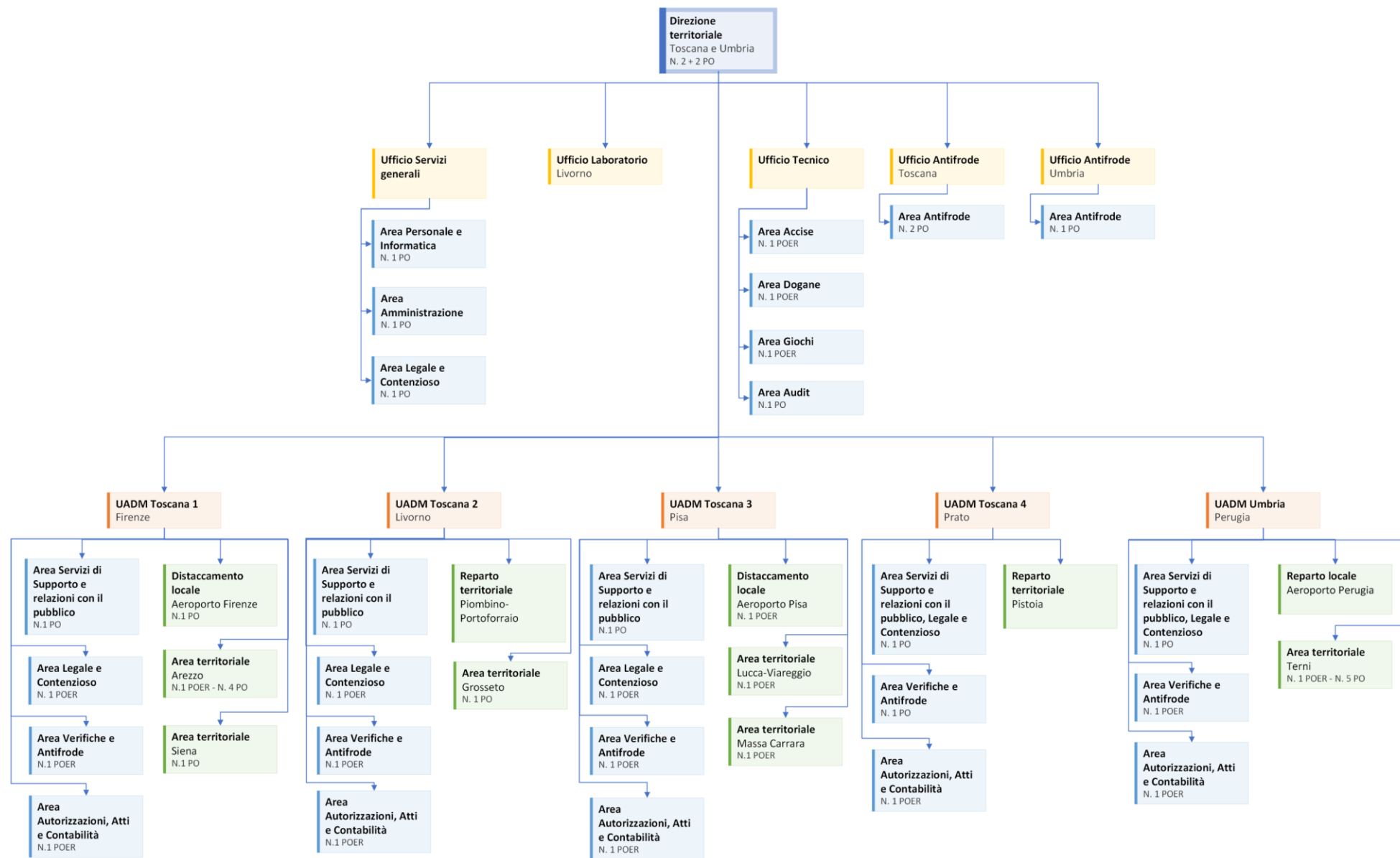


Concorrere alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, prodotti contraffatti, alimenti o farmaci non rispondenti alla normativa vigente



Esercitare il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, tutelando il cittadino attraverso il contrasto agli illeciti, garantendo gli interessi dell'erario, attraverso la riscossione dei tributi, gestendo il mercato attraverso concessioni e atti regolamentari





INDICE:

- ❖ Disamina della nozione di Valore in Dogana
- ❖ Excursus sui criteri di determinazione del prezzo effettivamente pagato o da pagare
- ❖ Gerarchia dei metodi di determinazione alla luce della più recente giurisprudenza CGEU
- ❖ Casi Pratici
- ❖ Revisione del Compendio Ue sul valore
- ❖ Conclusioni

DEFINIZIONE DEL VALORE

Il valore, insieme alla quantità, alla qualità e all'origine della merce, costituisce uno dei quattro elementi essenziali ai fini della determinazione e dell'accertamento del debito tributario.

DEFINIZIONE DEL VALORE

La **determinazione del valore in dogana** costituisce la base per:

- Calcolare i dazi (quando sono «ad valorem»)
- Calcolare l'IVA e le altre imposte
- Elaborare dati statistici sui commerci

Ma come si determina il valore?



1	Valore di transazione delle merci importate
2	Valore di transazione di merci identiche
3	Valore di transazione di merci simili
4	Metodo deduttivo
5	Metodo del valore calcolato
6	Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

LE FONTI NORMATIVE

GATT 1947 – Articolo VII (valore in dogana)

Accordo WTO sulla determinazione del valore in dogana (Customs Valuation Agreement)

Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione (artt. 70–74)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e prassi ADM

I METODI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE

LA GERARCHIA TRA I METODI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 gennaio 2026, Cause riunite C-72/24 e C-73/24, in materia di rideterminazione del valore in dogana.

Nel rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo, la Corte di giustizia ha richiamato preliminarmente la struttura gerarchica del sistema di determinazione del valore in dogana, sottolineando come l'ordinamento unionale imponga un ricorso progressivo e sequenziale ai diversi metodi previsti dalla normativa.

I METODI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE

LA GERARCHIA TRA I METODI

L'attività di accertamento deve essere preceduta dall'obbligatoria verifica dell'applicabilità, in via gerarchica e progressiva, dei criteri ordinari di determinazione del valore in dogana, a partire dal valore di transazione di cui all'articolo 70 del Codice doganale dell'Unione e, ove tale metodo risulti inapplicabile, dei metodi successivi fondati sul valore di merci identiche o simili, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, del medesimo Codice. Nel contesto del controllo a posteriori, ove non sia possibile procedere all'applicazione dei metodi ordinari di determinazione del valore doganale, dovrà altresì essere puntualmente motivata l'eventuale oggettiva impossibilità di procedere:

- all'effettuazione di verifiche fisiche delle merci, qualora queste non siano più disponibili;
- all'applicazione del valore di transazione, ovvero alla ricostruzione attendibile del prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- all'utilizzo dei metodi fondati sul valore di merci identiche o simili, in presenza di documentazione commerciale recante descrizioni generiche o non sufficientemente dettagliate.

Metodo principale – Valore di transazione

Articolo 70 CDU (Reg. UE n.952/2013)

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
 - a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
 - i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
 - ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
 - iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
 - b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
 - c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;
 - d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Metodo principale – Valore di transazione

Valore di transazione – **art. 70 del Codice Doganale Reg. UE n. 952/2013**

METODO PRIMARIO = VALORE DI TRANSAZIONE è applicato a circa il 95% degli scambi nell'UE

In sintesi è <<il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione nel territorio dell'Unione, eventualmente adeguato ... in base ai requisiti specifici indicati nella normativa.>>

Il valore di transazione si applica purché non esistano **restrizioni, condizioni**, il compratore e il venditore non siano **collegati** o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Metodo principale – valore di transazione

- Prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (ART. 70 CDU)
- Vendita per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione
- Riferimento alla vendita immediatamente precedente l'importazione

Il fatto che il metodo prioritario da utilizzare sia quello del prezzo effettivamente pagato è testimoniato dalla stessa denominazione dei campi della dichiarazione doganale dedicati al valore.

I CAMPI DELLA DICHIARAZIONE SUL VALORE

Esemplare per il paese di destinazione	8 Destinatario N. IT -		9 NULLA OSTA ai fini dei divieti economici e valutari Il Funzionario		DATA DI ACCETTAZIONE Il Funzionario		Autorizzazione		
			10 Paese ultima proven.	11 Paese transaz./ produz.	12 Elementi del valore		13 P.A.C.		
	14 Dichiarante/Rappresentante N. 2-IT-		15 Paese di spedizione / esportazione			15 Cod. P. sped./esport. a b		17 Cod. P. destinaz. a b	
			16 Paese di origine			17 Paese di destinazione			
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo		19 Ctr.	20 Condizioni di consegna					
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione		
25 Modo di trasporto alla frontiera		26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di scarico		28 Dati finanziari e bancari				
6	29 Ufficio di entrata IT - 279100		30 Localizzazione delle merci						

I CAMPI DELLA DICHIARAZIONE SUL VALORE

31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Articolo 1 N.	33 Codice delle merci			
	Tipo di imballaggio :						34 Cod. P. di origine a b		35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze
	Descrizione merce :						37 REGIME		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti
	Marche e Numeri :						40 Dichiarazione sommaria / documento precedente			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ certificate ed autorizzazioni						41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Cod. M.V.	
								Codice MS	45 Aggiustamento	
								46 Valore statistico		
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
	405	397742.67	X 22 %	87503.39	G					
	406	-397742.67	X 22 %	-87503.39	G					
	A00	275162.17	X 3.7 %	10181.00	F					
						B DATI CONTABILI				
						4 N. M del 11/03/2021				
						Conto n. A93 n.				
						10181.00 Euro Scad. 08/04/2021				
						0.00 Euro Scad. 08/04/2021				

I CAMPI DELLA DICHIARAZIONE SUL VALORE

Casella 12: elementi del valore: Indicare **la somma algebrica** espressa in euro tra:

- le spese di consegna sostenute fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano non comprese nel prezzo di fattura (in positivo);
- e le spese di consegna sostenute dal luogo di introduzione nel territorio doganale italiano fino al luogo di destinazione, comprese nel prezzo di fattura (in negativo).

Casella 22: Nella prima suddivisione della casella va indicata la valuta in cui è redatta la fattura. La seconda suddivisione contiene il valore di transazione che risulta dalla fattura

Casella 23: La casella contiene il **tasso di cambio** in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro. Il tasso di cambio doganale si applica per un mese:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/e-inoltre/cambi-doganali>

I CAMPI DELLA DICHIARAZIONE SUL VALORE

Casella 20: Condizioni di consegna:

ESEMPI: EXW – Franco fabbrica - Luogo convenuto

FCA - Franco vettore - Luogo convenuto

Incoterms® è la contrazione di International Commercial Terms.

I termini ICC definiscono in maniera precisa la ripartizione tra venditore e compratore di obbligazioni, spese e rischi connessi alla consegna della merce.

Le regole Incoterms® sono incorporate nei contratti per la vendita di beni.

L'edizione più recente è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e presenta 11 Incoterms, distinti tra :

TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO (EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP) e

TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE (FAS, FOB, CFR, CIF)

CFR	Costo e nolo
CIF	Costo, assicurazione e nolo
CIP	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a
CPT	Trasporto pagato fino a
DAF	Reso frontiera
DAP	Reso al luogo di destinazione
DAT	Reso al terminal
DDP	Reso sdoganato
DDU	Reso non sdoganato
DEQ	Franco banchina
DES	Franco nave (Ex ship)
EXW	Franco fabbrica
FAS	Franco sotto bordo
FCA	Franco vettore
FOB	Franco a bordo
XXX	Altre condizioni di consegna

I CAMPI DELLADICHIARAZIONE SULVALORE

Casella 42: Per “**prezzo dell’articolo**” si intende la parte del prezzo fatturato relativa all’articolo in questione.

Casella 45: Aggiustamenti. Gli importi indicati in questa casella sono espressi di solito nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità di importazione. Di solito in EURO. Indicare, preceduto dal segno “meno” (-), se negativo, l’importo dei correttivi, diversi dalle spese di consegna da applicare al prezzo dell’articolo per la determinazione del suo valore.

I CAMPI DELLA DICHIARAZIONE SUL VALORE

Casella 46: Valore statistico

Il **valore statistico all'importazione** è costituito dal valore determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare delle spese di consegna (trasporto, assicurazione e altre) fino al luogo di introduzione in Italia (**valore franco confine italiano**). Per le merci reimportate a seguito di un'operazione di perfezionamento passivo, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte all'estero.

Il **valore statistico all'esportazione** è costituito dal corrispettivo della cessione determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di trasporto e assicurazione soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (**valore franco confine italiano**). Per le merci riesportate a seguito di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte in Italia.

I CAMPI DELLA DICHIARAZIONE SUL VALORE

Nolo Aereo

Determinato come da **allegato 23-01** del Reg. UE
n. 2447/2015

1	2
Paese di spedizione	Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana
AMERICA	
Zona A Canada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto Stati Uniti d'America: Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC. Groenlandia	70
Zona B Canada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg Stati Uniti d'America: Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	78

I CAMPI DELLA DICHIARAZIONE SUL VALORE

Casella 47: Calcolo delle imposte

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro).

Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando i codici unionali

- il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.),
- la base imponibile,
- l'aliquota del tributo applicabile,
- l'importo dovuto dell'imposizione considerata,
- il metodo di pagamento prescelto (MP).

MODO DI PAGAMENTO (Casella 47 – ultima colonna)	
Codice	Descrizione
A	Pagamento a pronta riscossione.
F	Pagamento periodico e/o differito delle risorse proprie.
G	Pagamento periodico e/o differito della fiscalità nazionale.
K	Pagamento periodico e/o differito accise.
R	Garanzia (prestata mediante deposito in contanti o titoli equipollenti, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, o non prestata ai sensi dell'art. 90 T.U.L.D.), con accensione di apposito conto scalare (conto di garanzia) per l'annotazione dei diritti gravanti.
T	Regime speciale per il credito doganale nel porto franco di Trieste.

Condizioni di applicabilità del metodo principale - art. 70, par. 3, CDU

- Assenza di restrizioni alla cessione delle merci da parte dell'acquirente
- Assenza di condizioni o prestazioni non valutabili economicamente
- Nessun ritorno diretto o indiretto di utili al venditore
- Eventuali legami tra le parti non influenti sul prezzo dichiarato

Metodo principale – valore di transazione

Elementi del valore: da integrare (art.71) o da non includere (art.72)

Art. 71 del Reg. UE n. 952/2013 - Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate **è integrato da...**

Art.72 del Reg. UE n. 952/2013 - Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, **non si deve includere...**

I METODI DI DETERMINAZIONE

Metodo principale – valore di transazione

Elementi da includere nel valore – art. 71 CDU

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:

a) i seguenti elementi, **nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare** per le merci:

- i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
- ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e
- iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;

b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, **nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare**:

- i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;
- ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
- iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
- iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;

c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e

e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:

- i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e**
- ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.**

2. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

3. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.

Metodo principale – valore di transazione

Elementi da includere nel valore – art. 71 CDU

- Costi di trasporto fino al luogo di introduzione nel territorio UE
- Costi di assicurazione delle merci importate
- Commissioni di vendita, imballaggi e apporti (assists)
- Royalties e diritti di licenza se costituiscono condizione della vendita





AGENZIA

ADM

I METODI DI DETERMINAZIONE

Metodo principale – valore di transazione

Elementi del valore di transazione - da non includere - Art. 72 CDU

Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, **non si deve includere**:

- a) le spese di trasporto delle merci importate **dopo** il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;
- b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica **iniziati dopo** l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
- c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;
 - ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
- d) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;
- e) le commissioni di acquisto;
- f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;
- g) nonostante l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, setali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.

Metodo principale – valore di transazione

Elementi da escludere dal valore – art. 72 CDU

- Costi di trasporto e assicurazione sostenuti dopo l'ingresso in UE
- Oneri finanziari relativi al pagamento del prezzo 
- Dazi doganali, IVA e altre imposte all'importazione
- Spese per attività successive all'importazione (distribuzione, marketing) 

Esempio applicativo – metodo principale (1/2)

- Prezzo di fattura macchinari importati: 50.000 €
- Trasporto e assicurazione fino al porto UE: 2.000 € (incluso)
- Royalties dovute al venditore come condizione di vendita: 3.000 € (incluso)

Esempio applicativo – metodo principale (2/2)

- Trasporto interno UE: 800 € (escluso)
- Oneri finanziari per pagamento dilazionato: 500 € (escluso)
- Valore in dogana: $50.000 + 2.000 + 3.000 = 55.000$ €

QUANDO E PERCHE' LA DOGANA PUO' RIFIUTARE IL VALORE DI TRANSAZIONE?

IL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI DOGANALI

I controlli doganali: CDS e CDC intelligence e analisi dei rischi per controlli mirati

Doppio binario dei controlli

CDS - Controllo di Sicurezza: parametri di rischio comuni per gli Stati membri della comunità.
(flussi-merci-speditori-ricevitori-intermediari-destinazioni-tratte navi-allerte internazionali)

CDC – Il Circuito Doganale di Controllo: parametri di rischio nazionali, con allerte comunitarie/internazionali.
Analizza i dati inseriti nelle dichiarazioni doganali di import ed export, banche dati nazionali e internazionali,
documentazioni varie

I controlli doganali: CDS e CDC intelligence e analisi dei rischi per controlli mirati

Doppio binario dei controlli

CDS - Individuazioni dei possibili rischi PRIMA dell'arrivo delle merci in porto, tramite i dati delle ENS, o per analisi dei rischi locale, con l'effettuazione dei controlli immediatamente all'arrivo delle merci, anche prima dello sdoganamento. In casi molto rari, il sistema CDS può anche imporre che talune merci non vengano neanche caricate al porto di partenza con destinazione Unione Europea

CDC - Individuazione dei possibili rischi al momento della presentazione della dichiarazione doganale.

Consente i controlli di linea

CA=controllo automatizzato; CD=controllo documentale; VM=controllo fisico; CS=controllo scanner

I controlli doganali: CDS e CDC intelligence e analisi dei rischi per controlli mirati

Il Circuito di Sicurezza

Pre-arrivi= intelligence e analisi dei rischi su flussi- merci-speditori-intermediari-destinazioni.

Dati a disposizione- ENS – banche dati - tratte navi – flussi di merci.

Livelli di controllo e possibili esiti:

- Do not load
- Controllo al primo porto di ingresso in comunità
- Controllo all'arrivo della merce al porto previsto di sbarco
- Dopo lo sdoganamento

I controlli doganali: CDS e CDC intelligence e analisi dei rischi per controlli mirati

Il Circuito Doganale di Controllo

Intelligence e analisi di rischi nazionale – locale – allerte internazionali.

Dati a disposizione: i dati inseriti nelle dichiarazioni doganali (import – export -transito), banche dati nazionali, allerte internazionali (comunitarie e internazionali, ad esempio container reefer).

Esito delle valutazioni:

CA – controllo automatizzato

CD – controllo documentale- con eventuale richiesta di ulteriore documentazione

CS – controllo scanner

VM – controllo fisico – con eventuale prelievo di campioni

Ogni tipo di controllo può essere elevato al controllo superiore, ma non declassato.

I CONTROLLI SVAD

- **Prescindono dalla presentazione di una dichiarazione doganale**
- **Prescindono dall'eventuale esito del Circuito Doganale di Controllo**
- **Hanno come scopo principale la repressione dei reati nell'ambito di competenza**
- **Avvengono sia all'interno che all'esterno degli spazi doganali**

I CONTROLLI DOGANALI DI LINEA

I controlli doganali: CDS e CDC intelligence e analisi dei rischi per controlli mirati

I Parametri di Rischio

I parametri di rischio sono delle indicazioni, sotto forma di brevi messaggi, che la Direzione Centrale Antifrode inserisce insieme ai profili di rischio per guidare i controlli dei Funzionari verso lo specifico motivo per cui la dichiarazione è stata selezionata a controllo.

I diversi profili di rischio sono inseriti a livello centrale e alimentati da segnalazioni riservate, richieste di altre Amministrazioni, analisi dei rischi locale, specifiche operazioni.

Il sistema inoltre è in grado di apprendere dall'esito dei controlli.

I controlli scanner non intrusivi



Scanner mobile ZBV

I controlli scanner non intrusivi



Scanner a portale fisso
Alta Energia (6-9 MeV)

I CONTROLLI DOGANALI DI LINEA

Cosa controllare?

- Analisi dei rischi su: flussi, soggetti, tipo di merci, provenienza e origine delle merci, documenti accompagnatori (certificati, fatture, polizze, schede tecniche, ecc.)
- Utilizzo di banche dati, utilizzo di piattaforme portuali
- Coinvolgimento di circa 18 enti per valutazioni, analisi, controlli, certificazioni.
- Scanner
- Controlli documentali e fisici delle merci
- Analisi, test di prova, coinvolgimento di altri enti ed organi di controllo (ISS- Istituto Superiore della Sanità; ICEPI- Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali; IIS- istituto Nazionale Saldature; Polmare; Guardia di Finanza; Corpo Forestale dello Stato/Carabinieri; Arpa; Noe-Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri; IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità; Aci; Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero della Salute ecc.)

Gli elementi dell'accertamento in Dogana

- Qualità
- Quantità
- Valore
- Origine

I CONTROLLI DOGANALI DI LINEA

CONTROLLO DOGANALE CONGIUNTO (art. 47 REG. UE 952/2013)

Nel caso di controlli sulla stessa merce da parte di più autorità, questi devono essere fatti contemporaneamente e nello stesso luogo, quando possibile (cd. Sportello Unico).

Le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento dello Sportello Unico.

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DOGANALE

COMUNITA EUROPEA				A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			
6	2 Speditore / Esportatore MILLENNIUM MARINE PROD ARON-AMRIN 00000 BANGKOK - TH			1 DICHIARAZIONE IM A		055100 UD LIVORNO SEZIONE OPERATIVA CENTRAL	
	8 Destinataro N. IT -			3 Formulari		4 Dist. carico N. 8080 M del 01/03/2021	
	14 Dichiarante/Rappresentante N. 2-IT- 057126 LIVORNO - IT			5 Articoli 1		6 Totale dei colli 3714	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo STAR COMET			9		DATA DI ACCETTAZIONE 01/03/2021	
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera AG			10 Paese ultima provenienza		11 Paese transito	
	25 Modo di trasporto 1			12 Elementi del valore 0.00		13 P.A.C.	
	29 Ufficio di entrata IT - 055100			15 Paese di spedizione / esportazione VN		16 Paese di origine	
	31 Culi e designazione delle merci Tipo di imballaggio : CT Descrizione merce : CALAMARI E CALAMARETTI DEL GENERE LOLIGO SPP CONGELATI Marche e Numeri : XXX			17 Paese di destinazione IT		18 Condizioni di consegna CFR LIVORNO	
	32 Articolo 1			19 Ctr. 1		20 Moneta ed importo totale fatturato USD 120498.84	
	33 Codice delle merci 0307433800			21 Tasso di cambio 1.206		22 Natura della transazione 1	
34 Cod. P. di origine VN			35 Massa lorda (kg) 24141		36 Preferenza 300		
37 REGIME 4000			38 Massa netta (kg) 20055.6		39 Contingente		
40 Dichiarazione sommaria / documento precedente Z ZZZ A3 23852			41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo 99916.12		
43 Ce			44 Aggiustamento 29.97		45 Valore statistico 99946.09		
47 Calcolo delle imposizioni			48 Dilazione di pagamento 14807 M		49 Identificazione del deposito D		
50 Obbligato principale N.			51 Ufficio di passaggio rappresentato da: Luogo e data:		52 Garanzia Non valida per		
53 Ufficio di destinazione (e paese)			54 Luogo e data:		55 Firma e nome del dichiarante / rappresentante:		

Frontespizio dichiarazione
doganale di importazione

DOCUMENTI ALLEGATI

SINGOLO 1

Menzioni speciali/Documenti presentati/certificate ed autorizzazioni

Progr.	Cod.Doc.	Rif.	Paese	Anno	Qta	Mis	Deroga	Post
1	N705	YMLUM490324348 <i>POLIZIA</i>	VN	2021	24141	KGM		
2	N934	103034	IT	2021	1			
3	N380	MH/M030421 <i>FATURA</i>	TH	2021	120498.84			
4	N954	VN-IT21/02/07214	VN	2021	24141			
5	N853	CVEDP.0004754 <i>CERT. PIP</i>	IT	2021	22061.16	KGM		
6	C673	00121 <i>CERT. CATTURA</i>	VN	2021	20055.6			
7	Y929	103034	IT	2021	1			

I documenti allegati sono
identificati con un codice e
un riferimento univoco

SELEZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO

Verifiche valutazione del rischio

- Selezione del sistema: VM

Elenco profili riscontrati

Settore	Profilo	Descrizione	Numero Articolo
20	22606	PROGRAMMA DI SCAMBIO EFCA PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO PESCA INN - SOSPENDERE OPERAZIONE E CONTATTARE UD LIVORNO - ANTIFRODE	4
20	22606	PROGRAMMA DI SCAMBIO EFCA PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO PESCA INN - SOSPENDERE OPERAZIONE E CONTATTARE UD LIVORNO - ANTIFRODE	5
20	22606	PROGRAMMA DI SCAMBIO EFCA PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO PESCA INN - SOSPENDERE OPERAZIONE E CONTATTARE UD LIVORNO - ANTIFRODE	6

(1 of 1) << < 1 > >>

Indietro

VERIFICA FISICA DELLA MERCE



MANCATA ACCETTAZIONE DEL VALORE DI TRANSAZIONE DICHIARATO (Art. 140 RE)

1. Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.
2. Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice.

I metodi alternativi di determinazione del valore devono essere utilizzati secondo la rigida sequenza prevista.

CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE (Art. 79)

La fattispecie disciplinata dall'art.79, contrabbando per dichiarazione infedele, si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

- **La pena prevista è la multa compresa tra il 100 per cento e il 200 per cento dei diritti di confine dovuti**
- **Il delitto tentato è equiparato a quello consumato**

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (Art. 88)

1. Per i delitti previsti negli articoli da **78 a 83**, è punito con **la multa aumentata fino alla metà** chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Alla multa è aggiunta **la reclusione da tre a cinque anni**:
 - a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
 - b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto è connesso **con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione**;
 - d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a **100.000 euro**;
 - e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di **euro 500.000**.
3. Alla multa è aggiunta **la reclusione fino a tre anni**:
 - a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è **maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000**;
 - b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è **maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000**.

CONFISCA

Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità **per un valore equivalente**, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

La confisca estingue l'obbligazione doganale relativamente ai dazi.

Successivamente all'introduzione nel territorio nazionale l'obbligazione non si estingue per IVA poiché la merce deve intendersi immessa in consumo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 96)

L'articolo regola la fattispecie tipica dell'illecito amministrativo relativo sia all'infedele sia all'omessa dichiarazione. E' una disposizione di particolare rilevanza perché da sola costituisce il discrimine tra la fattispecie penale ed amministrativa del contrabbando.

Il comma 1 stabilisce che, **in assenza di una delle seguenti condizioni**, l'illecito è sempre da considerarsi di natura amministrativa:

- al ricorrere di una delle **circostanze aggravanti** di cui all'articolo 88;
- in caso di evasione o di indebita percezione di diritti di confine a titolo di dazio, per un importo inferiore a **euro 10.000**;
- l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a **euro 100.000**;

La soglia è fissata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 75 del 2020 di attuazione della direttiva PIF

La sanzione amministrativa va **dal 100 per cento al 200 per cento** dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura **non inferiore a euro 2.000**, e, per le violazioni di cui all'articolo 79 (dichiarazione infedele), in misura **non inferiore a euro 1.000**.

LE SANZIONI DOGANALI

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRECISAZIONI

La sanzione viene ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti risultano **inferiori al 3 per cento** rispetto a quelli dichiarati.

Qualora risulti che i diritti di confine complessivamente dovuti siano inferiori a quelli dichiarati, non si applica la sanzione proporzionale; tuttavia, se nella dichiarazione non sono riportati in modo esatto e completo tutti gli elementi necessari per effettuare i controlli, viene comminata una sanzione fissa che varia **da 150 a 1.000 euro**, sanzionando così la violazione formale; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.

La sanzione non viene applicata nel caso di revisione della dichiarazione disposta **su richiesta del contribuente**, prima che lo stesso abbia ricevuto formale comunicazione di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali.

CONFISCA AMMINISTRATIVA

La sanzione amministrativa accessoria della confisca si applica in seguito all'accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 96, sulle merci oggetto dell'illecito e i mezzi dedicati allo stivaggio fraudolento, **eccetto**:

- a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque **immediatamente desumibili** dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
- b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sotto voci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è **uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo**;
- c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore **non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato**;
- d) quando le merci **non siano occultate**, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e **siano rese disponibili in maniera evidente** ai fini della verifica;
- e) quando i maggiori diritti di confine dovuti sono **inferiori al 3 per cento** di quelli dichiarati;
- f) nei casi di applicazione della sanzione in misura fissa;
- g) quando la revisione della dichiarazione è avviata su istanza di parte, prima che questa abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche;
- h) Quando l'autorità giudiziaria penale rinvia gli atti all'Ufficio delle Dogane perché non ravvisa una condotta dolosa.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN SEGUITO A VALUTAZIONE ELEMENTO SOGGETTIVO (Art. 96 c. 14)

Di particolare rilevanza è anche il comma 14 che definisce la sanzione amministrativa, **da 80 al 150 % dei maggiori diritti dovuti** e comunque non inferiore a 500 euro, da applicare nelle ipotesi in cui, a fronte di una notizia di reato per contrabbando per infedele dichiarazione di cui all'art. 79, l'Autorità giudiziaria **non ravvisi una condotta dolosa**.

I METODI DI DETERMINAZIONE

METODI SECONDARI – SINTESI - art. 74 del Codice Doganale

2. **VALORE DI TRANSAZIONE DI MERCI IDENTICHE**, importate circa nello stesso momento ed uguali sotto tutti gli aspetti: caratteristiche fisiche, qualità, «reputazione» , prodotte dallo stesso fabbricante e nello stesso paese
3. **VALORE DI TRANSAZIONE DI MERCI SIMILI**, importate circa nello stesso momento. Merci molto somiglianti per quanto riguarda i materiali che le compongono e le caratteristiche. Prodotte nello stesso paese, commercialmente interscambiabili
4. **VALORE BASATO SUL PREZZO UNITARIO O METODO DEL VALORE DEDUTTIVO**. Il valore in dogana viene calcolato in base al prezzo unitario a cui le merci importate o merci identiche o simili vengono vendute nell'Unione ad un acquirente non correlato, adeguato (detratti) i costi sostenuti nell'UE
5. **VALORE CALCOLATO**, costituito dalla somma dei costi del materiale, costi di produzione + profitto e spese generali, + costi di trasporto, assicurazione, carico,.....FINO AL PUNTO DI INGRESSO in UE
6. **METODO FALL-BACK**, si applica sui metodi precedenti, applicati con un ragionevole livello di flessibilità

Metodo delle merci identiche – art. 74 CDU

- Valore di transazione di merci uguali già importate
- Stesso produttore, paese di origine e caratteristiche
- Esempio: campioni gratuiti valutati usando il valore di merci identiche

I METODI DI DETERMINAZIONE

Metodo delle merci simili – art. 74 CDU

- Merci non identiche ma simili per funzione e composizione
- Rilevano qualità, reputazione commerciale e origine
- Esempio: nuovo modello di sedia confrontato con sedie simili importate

I METODI DI DETERMINAZIONE

Metodo deduttivo – art. 74 CDU

- Determinazione del valore a partire dal prezzo di vendita nell'UE
- Sottrazione di costi post-importazione, dazi e IVA
- Esempio: profumo venduto a 100 € meno margini e oneri

Valore calcolato – art. 74 CDU

- Somma di costi di produzione, spese generali e utile del produttore
- Necessaria la collaborazione del produttore estero
- Esempio: macchinario industriale prodotto su misura

Metodo residuale (fall-back)

- Applicabile solo in assenza di altri criteri utilizzabili
- Basato su mezzi ragionevoli coerenti con i principi WTO
- Esempio: opera d'arte o bene unico valutato tramite perizia e aste

VALORE - Semplificazioni

Con la Reingegnerizzazione dei Sistemi Informatici, ci sarà un supporto alle semplificazioni previste dal codice per la dichiarazione semplificata: **Messaggio I1**

Le autorità doganali possono autorizzare **su richiesta** la determinazione degli importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:

Customs Decisions - SDE: Domanda di autorizzazione all'uso della dichiarazione semplificata **ex art. 166 del CDU** – da presentare **all'Ufficio Territoriale competente** (all'Ufficio Centrale Regimi e Procedure Doganali per richieste da applicarsi in più Stati membri solo nell'ambito dello sdoganamento centralizzato)

Customs Decisions - CVA: Domanda di autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci **ex art. 73 del CDU** – da presentare **all'Ufficio Centrale**

Gli operatori economici che desiderano presentare una domanda devono connettersi al portale dell'UE.

<https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web> - Le Circolari 17/D del 26/06/2020 e 30/2025 del 24/11/2025

forniscono utili informazioni sulle modalità di presentazione delle Customs Decisions:

<https://www.adm.gov.it/portale/-/-188931-del-26-06-2020-circolare-n-17-cdu-sistema-customs-decisions-rilascio-della-versione-1-24>

NUOVO COMPENDIO UE SUL VALORE AGGIORNAMENTO DEL 2025

COMMENTO N. 20 SULLE IMPLICAZIONI DELLO SCHEMA UE-ETS PER IL VALORE IN DOGANA

Dal 2024, il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS) è stato esteso alle emissioni di CO₂ di tutte le grandi navi (da 5.000 tonnellaggio lordo e superiori) che entrano nei porti UE, indipendentemente dalla bandiera battuta. Le compagnie di trasporto marittimo ora devono acquistare quote di emissione per poter muoversi all'interno dell'UE o tra l'UE e un paese terzo.

Il sistema copre il 50% delle emissioni derivanti da viaggi che iniziano o terminano fuori dall'UE (consentendo al paese terzo di decidere le azioni appropriate per la quota residua delle emissioni) e il 100% delle emissioni che si verificano tra due porti UE e agli spostamenti delle navi tra i porti UE.

NUOVO COMPENDIO UE SUL VALORE AGGIORNAMENTO DEL 2025

COMMENTO N. 20 SULLE IMPLICAZIONI DELLO SCHEMA UE-ETS PER IL VALORE IN DOGANA

Ai sensi del **considerando 34 della Direttiva 2023/959/CE** che modifica la Direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché della **Decisione 2015/1814**, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva di stabilità del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione, **qualora una compagnia di navigazione non rispetti tali requisiti e le misure di esecuzione** adottate dall'autorità di gestione nei confronti di una compagnia di navigazione non abbiano garantito il rispetto degli stessi, gli Stati membri devono agire in modo solidale. **Come misura di ultima istanza, gli Stati membri, ad eccezione dello Stato membro di bandiera della nave, dovrebbero poter rifiutare l'ingresso alle navi** sotto la responsabilità della compagnia di navigazione in questione, **mentre lo Stato membro di bandiera della nave dovrebbe poter procedere al fermo della stessa. Il trasporto delle merci da e verso il territorio doganale dell'Unione è quindi legalmente impossibile se le adeguate quote ETS UE non vengono acquistate e consegnate dalla compagnia di navigazione.**

NUOVO COMPENDIO UE SUL VALORE AGGIORNAMENTO DEL 2025

COMMENTO N. 20 SULLE IMPLICAZIONI DELLO SCHEMA UE-ETS PER IL VALORE IN DOGANA

Il sovrapprezzo calcolato deve essere aggiunto in tutto o in parte al prezzo pagato o da pagare in conformità con l'articolo 71, par. 1, lett. e), punto i) del CDU?

- Causa C-11/89 (06.06.1990 - Unifert) (62), in cui la CGUE afferma che "l'espressione "spese di trasporto" va intesa nel senso che essa **comprende tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale della Comunità**".

- Causa C-59/16 (11.05.2017 – The Shirtmakers) (63), in cui la CGUE afferma che **la nozione di «spese di trasporto» deve essere interpretata in maniera ampia**. Dall'altro lato, il criterio determinante affinché le spese possano essere considerate «spese di trasporto», ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale (64), è che esse siano connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell'Unione, a prescindere se tali spese siano inerenti o necessarie al trasporto effettivo di tali merci."

NUOVO COMPENDIO UE SUL VALORE AGGIORNAMENTO DEL 2025

COMMENTO N. 20 SULLE IMPLICAZIONI DELLO SCHEMA UE-ETS PER IL VALORE IN DOGANA

Nel caso in esame, l'ETS UE è specifico per il trasporto marittimo. Le quote ETS UE vengono acquistate e consegnate dalla compagnia marittima, affinché la società possa legalmente spedire le merci da e verso il territorio doganale dell'Unione. A tal proposito, **è prevedibile un aumento dei prezzi praticati** dallo spedizioniere per tenere conto di questo obbligo.

Pertanto, le quote ETS UE imposte ai trasportatori marittimi possono essere considerate collegate al movimento di merci verso il territorio doganale dell'Unione secondo la giurisprudenza relativa alla causa *The Shirtmakers*.

Conseguentemente, devono essere inclusi nel valore in dogana delle merci ai sensi dell'articolo 71, par. 1, lett. e), punto i) del CDU. Si ricorda inoltre che, ai fini della determinazione del valore in dogana, **solo l'ETS UE acquistato per trasportare spedizioni da paesi terzi al territorio doganale dell'Unione**, fino al luogo in cui le merci vengono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, deve essere incluso nel valore in dogana ai sensi dell'articolo 71, par. 1, lett. e), punto i) del CDU.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE